



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

PARERE N. 224 DEL 16 Dicembre 2015

PREC 116/15/L

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs.163/2006 presentata da ANCE Sicilia Collegio Regionale Costruttori Edili Siciliani – Procedura aperta per l'affidamento dell'appalto per sola realizzazione di nuovi piazzali attrezzati nel porto commerciale I° stralcio funzionale – Importo a base di gara: euro 23.058.739,54 – S.A.: Autorità Portuale di Augusta

Lavori di realizzazione di un piazzale retrostante un porto – categoria prevalente - declaratoria categoria SOA – OG 7 Opere marittime e lavori di dragaggio

Non sono riconducibili a opere marittime e lavori di dragaggio (OG7) i lavori di realizzazione di nuovi piazzali attrezzati retrostanti un porto commerciale trattandosi di lavorazioni da eseguirsi su aree non prospicienti la linea di costa, non realizzate in acque né finalizzate alla difesa del territorio dalle acque.

Artt. 107 e 108 d.P.R. n. 207/2010, Allegato A d.P.R. 207/2010

Appalto di sola esecuzione - varianti in sede di offerta – professionista abilitato – requisiti di progettazione

In caso di appalto di sola esecuzione in cui sia ammessa la presentazione di varianti progettuali in sede di offerta non è legittima la clausola del bando che richiede il possesso di requisiti di progettazione da parte del professionista firmatario degli elaborati tecnici.

Artt. 53 e 76 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163

Il Consiglio

Considerato in fatto

Con istanza di parere presentata in data 22 aprile 2015, ANCE Sicilia ha contestato la correttezza della categoria prevalente individuata nel bando (OG 7 opere marittime e lavori di dragaggio) sostenendo che i lavori oggetto della gara consistenti nella realizzazione dei nuovi piazzali attrezzati del porto commerciale di Augusta, peraltro non prospicienti il mare, sono riconducibili ad usuali opere di costruzioni di piazzali, ove la realizzazione di pavimentazione incide per il circa il 70 %, e quindi rientrano nella categoria OG 3 (opere stradali).

L'istante lamenta altresì la illegittimità della clausola del bando che, benché l'oggetto dell'appalto sia la sola esecuzione di lavori, richiede che gli elaborati tecnici siano sottoscritti, unitamente all'impresa, da soggetti professionali abilitati e muniti dei requisiti di progettazione parametrati sull'importo dei lavori



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

oggetto del progetto esecutivo («avere progettato, negli ultimi 10 anni, opere per le classi, categorie ed importi corrispondenti a quelli del progetto a base di appalto»), in ragione della previsione della possibilità di presentare varianti migliorative al progetto a base di gara ai sensi dell'art. 76 del Codice. L'istante sottolinea che si tratta di appalto di sola esecuzione il cui progetto esecutivo è stato già predisposto dall'ente appaltante e che, comunque, le migliorie richieste non integrerebbero delle effettive varianti al progetto ma mere soluzioni migliorative, sempre ammissibili ai sensi dell'art. 83 del Codice in caso di gara aggiudicata sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Ad avviso dell'istante tale richiesta si configura come ingiustificatamente limitativa della concorrenza. A seguito dell'avvio dell'istruttoria comunicata con nota prot. n. 67769 del 28 maggio 2015, la stazione appaltante ha presentato memoria con la quale ha ribadito la correttezza della classificazione dei lavori effettuata dal progettista nella categoria OG7 in considerazione della specificità dei luoghi, della destinazione funzionale dell'opera nonché della contiguità con altri piazzali a servizio porto e della richiesta di requisiti di progettazione.

Considerato in diritto

La categoria OG7, come risultante dalla declaratoria di cui all'Allegato A al d.P.R. n. 207/2010, riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali comunque realizzati in acque dolci o salate che costituiscono terminali per la mobilità su acqua ovvero opere di difesa del territorio dalle stesse acque. A titolo esemplificativo vengono citati tipologie di opere e lavori insistenti direttamente sulle acque (porti, moli, banchine, pennelli, piattaforme, pontili, difese costiere, scogliere, condotte sottomarine, bocche di scarico, lavori di dragaggio in mare aperto o in bacino e quelli di protezione contro l'erosione delle acque dolci o salate).

Ciò posto, al fine di valutare la legittimità del requisito di qualificazione richiesto deve essere considerato, in concreto, il tipo di lavoro oggetto dell'appalto.

Nel caso in esame, come risulta dal progetto esecutivo posto a base di gara, i lavori oggetto dell'affidamento consistono in *(i)* opere di bonifica bellica, scavi e riempimenti dell'area del piazzale in modo da renderla uniforme e di uguali caratteristiche tecniche; *(ii)* realizzazione di pavimentazione delle varie aree dei piazzali (realizzazione di una rotonda di smistamento del traffico, pavimentazione in bitume, segnaletica); *(iii)* realizzazione di tutti gli impianti (rete elettrica, antincendio, smaltimento acque bianche); *(iv)* opere di contenimento in terra rinforzata («L'intervento prevede la realizzazione di opere di stabilizzazione del versante a ridosso della ferrovia tramite sistemi di ingegneria naturalistica»); *(v)* recinzione aree portuali (recinzione delle aree portuali al fine di renderle più sicure e separarle dalla sede ferroviaria adiacente); *(vi)* opere di monitoraggio e di mitigazione (monitoraggio del rumore, dell'atmosfera e dei terreni, piantumazione e installazione di barriere fonoassorbenti).

I lavori sono finalizzati all'ampliamento dei piazzali «a tergo del porto esistente» attraverso il recupero e l'attrezzaggio di un'area non prospiciente la linea di costa in quanto «delimitata da Nord- Est a Nord – Ovest dalla linea ferroviaria Siracusa –Catania, a Sud- Est dalla recinzione del porto esistente, a Sud-



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Ovest in parte dalla recinzione del porto esistente, ed in parte dalla bretella di viabilità per l'accesso al porto» (Progetto esecutivo, pag. 13).

Sulla base di quanto sopra, emerge che all'affidatario è richiesta l'esecuzione di lavorazioni non riconducibili alla declaratoria delle opere marittime non trattandosi di lavori realizzati in acque né finalizzati alla difesa del territorio dalle acque.

Non appare, dunque, corretta la scelta della stazione appaltante di richiedere, quale requisito di partecipazione, il possesso della qualificazione SOA OG 7, riferita alle opere marittime e ai lavori di dragaggio, dovendosi ritenere che oggetto dell'appalto siano, piuttosto, lavorazioni più genericamente riconducibili a lavori stradali e connesse opere complementari e accessorie (OG3).

Per ciò che concerne la seconda censura sollevata dall'istante relativa ai requisiti richiesti al soggetto incaricato della redazione degli elaborati tecnici e parametrato all'importo dei lavori oggetto del progetto esecutivo, si evidenzia che il Codice dei contratti richiede che l'operatore economico possieda i requisiti prescritti per i progettisti o si avvalga di progettisti qualificati (art. 53, comma 3) quando il contratto, oltre all'esecuzione, ha ad oggetto anche la progettazione (art. 53, comma 2, lett. *a*) e *b*) del Codice).

Diverso è il caso dell'affidamento in esame, che riguarda la sola esecuzione di lavori ed ammette la presentazione, in sede di offerta (art. 76), di varianti progettuali al progetto esecutivo predisposto dalla stazione appaltante e posto a base di gara.

La richiesta del possesso dei requisiti dei progettisti in capo all'operatore economico in caso di appalto integrato è finalizzata a garantire la necessaria capacità tecnica professionale del soggetto incaricato della progettazione.

In questo caso la progettazione è stata redatta dalla stazione appaltante e l'eventuale variante progettuale migliorativa proposta dall'aggiudicatario dovrebbe limitarsi ad apportare modifiche marginali la cui ammissibilità andrebbe valutata dalla stazione appaltante con estremo rigore avendo la stessa, con la predisposizione del progetto esecutivo, già preventivamente individuato ogni dettaglio dell'intervento (cfr. TAR Torino, 10 ottobre 2014 n. 1558).

Se dunque appare condivisibile la richiesta della stazione appaltante a che gli elaborati tecnici (relazioni e tavole grafiche) siano sottoscritti, oltre che da un operatore economico, da un soggetto professionale abilitato, indebita e sproporzionata appare la richiesta del possesso, in capo a detto professionista, di requisiti di progettazione parametrati all'importo di lavori la cui progettazione è stata già eseguita.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte,

il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che

- non è legittima la qualificazione dei lavori di realizzazione dei nuovi piazzali attrezzati del porto commerciale di Augusta come opere marittime e lavori di dragaggio (OG7) trattandosi di



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

- lavorazioni da eseguirsi su aree non prospicienti la linea di costa, non realizzate in acque né finalizzate alla difesa del territorio dalle acque;
- non è legittima la richiesta di requisiti di progettazione da parte del professionista firmatario degli elaborati tecnici, trattandosi di appalto di sola esecuzione.

Presidente f.f.
Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 30 dicembre 2015

Per il segretario, Valentina Angelucci